

Il Contratto Spiegato di Banca Mediolanum

(Ed. n°4 del 18/3/2008)

CLAUSOLE CONTRATTUALI: sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale. Sono predisposte dalla Banca che poi le utilizza nei suoi rapporti con i propri Clienti i quali, sottoscrivendo il contratto aderiscono ad un accordo le cui regole sono state prestabilite dall'operatore economico. L'ABI, nella sua attività di consulenza alle Banche, suggerisce clausole che costituiscono una traccia priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione. Ciascuna Banca può avvalersi o meno di tali suggerimenti apportando tutte le modifiche che riterrà opportune. Questa attività è quindi in linea con la legge n. 287/1990 sulla libertà di concorrenza nel mercato.

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE.

Le "condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", sono modelli di clausole contrattuali concordate dall'ABI con le associazioni dei consumatori (che partecipano al tavolo di lavoro avviato con il protocollo d'intesa del 23/12/97), sulla base di una traccia dettagliatamente discussa e definita tra le parti.

CLAUSOLE CONTRATTUALI	CONTRATTO SPIEGATO
Premessa	
Con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro costituiti, gli stessi sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle seguenti condizioni generali, nonché dagli usi contemplati dagli artt. 1,8,9 delle preleggi.	DELLA PREMESSA: i rapporti della Banca con il Cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile. Le principali norme che regolano i rapporti tra Banca e Clientela sono le seguenti: codice civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico delle leggi Bancarie e creditizie (D.Lgs.1/9/93 n.385); codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): disciplina volta a contrastare il riciclaggio (legge 197/91); disciplina sanzionatoria in materia di assegni Bancari (L 386/90). Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese. La possibilità che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto è pertanto limitata.
1. Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela	
1) Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.	DELL'ARTICOLO 1 - DILIGENZA: la diligenza è un criterio generale del nostro ordinamento che si riferisce alle regole di correttezza e di perizia che deve osservare chi esegue una prestazione a vantaggio di un altro. Questo criterio generale deve trovare concretezza con il riferimento a determinati soggetti ed a determinate prestazioni. Il grado di diligenza che la Banca è tenuta ad osservare nello svolgimento della sua attività è quello adeguato alla sua condizione professionale. Sussiste una responsabilità professionale della Banca in caso di imperizia o scarsa diligenza dalle quali sia derivato un danno al Cliente.
2. Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela	
1) La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.	DELL'ARTICOLO 2: le norme del testo unico bancario che sono qui richiamate impongono alla Banca la trasparenza delle condizioni del contratto. A tale scopo nella sua attività la Banca deve adottare strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali. I principali sono: <ul style="list-style-type: none"> • l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza", atto a richiamare l'attenzione dei Clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore; • il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla Banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio; • la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal Cliente prima della conclusione del contratto; • il "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.

CLAUSOLE CONTRATTUALI	CONTRATTO SPIEGATO
2) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giurì bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è allegato alle presenti condizioni generali.	Nel caso in cui sorga una contestazione con la Banca, un accordo interbancario consente al Cliente di poter accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Il Cliente deve dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della Banca. In caso di inerzia o di risposta negativa dell'ufficio reclami, il Cliente può presentare entro un anno (che decorre dall'inizio della contestazione all'ufficio reclami) un ricorso scritto all'Ombudsman "Giurì" bancario (che è un organo collegiale composto da 5 membri). Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Giurì Bancario sono quelle di valore fino a 50.000 euro (purché l'operazione sia stata posta in essere a far data dal 1° gennaio 2006; diversamente rimane valido il limite precedente di 10.000 euro). Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri: in questo caso però il Cliente ha per il reclamo 180 giorni di tempo dal termine convenuto con l'ordinante per l'esecuzione dell'ordine di bonifico, ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell'importo stesso.
3. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela	
1) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.	<u>DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1:</u> la Banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il Cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito darne comunicazione al Cliente.
2) In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.	<u>DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2:</u> la Banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il Cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del Cliente. La Banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del Cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del correntista.
3) In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art.1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.	<u>ARTICOLO 3 COMMA 3:</u> la Banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il Cliente le ha affidato (altre Banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il Cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il Cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la Banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto, e per l'eventuale incauta scelta del sostituto.
4) Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.	<u>DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4:</u> il Cliente può revocare l'incarico affidato, purché la Banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.
4. Invio di corrispondenza alla Banca	
1) Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire alla sede della Banca.	<u>DELL'ARTICOLO 4 COMMI 1-2:</u> Tutte le comunicazioni, gli ordini ed ogni tipo di dichiarazione diretta alla Banca, devono essere fatti pervenire presso la sede della Banca.
2) Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.	
5. Invio della corrispondenza alla clientela	
1) L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca – anche relativi alle presenti condizioni – saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.	<u>DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1:</u> tutte le comunicazioni, lettere, estratti conto, modifiche alle presenti condizioni, effettuate dalla Banca al Cliente saranno inviati all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto.
CLAUSOLE CONTRATTUALI	CONTRATTO SPIEGATO

<p>2) In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.</p>	<p>DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2: se gli intestatari del rapporto con la Banca sono più di uno, la Banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nulla possono eccepire. E' possibile, però, chiedere alla Banca che le comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la Banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di produzione e di spedizione) sono a carico dei Clienti.</p>
<p>3) Per i conti che prevedono l'emissione di assegni, il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni di cui alla legge 389/1990 (preavviso di revoca) sarà l'indirizzo di contratto, salvo diversa ed esplicita pattuizione.</p>	<p>DELL'ARTICOLO 5 COMMA 3: Per i conti correnti che prevedono l'emissione di assegni il domicilio utilizzato per l'invio delle comunicazioni previste dalla legge 389/1990 (preavviso di revoca) è l'indirizzo di contratto, a meno che non venga concordato esplicitamente un altro indirizzo.</p>
<p>6. Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca</p>	
<p>1) All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.</p>	<p>DELL'ARTICOLO 6: la Banca assume incarichi solo dal Cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto contrattuale. Ma il Cliente può designare altre persone a rappresentarlo nei confronti della Banca, purché rilasci a tali persone una specifica autorizzazione (che la Banca conserva) e consenta alla Banca di identificare tali soggetti (delega ad operare). Se il Cliente ha dato disposizione alla Banca di pagare delle somme ad un terzo la Banca, al momento in cui il beneficiario ne chiede l'incasso, a tutela del Cliente (ed anche dello stesso beneficiario), si riserva di effettuare il pagamento, valutando l'idoneità dei documenti identificativi esibiti.</p>
<p>2) Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).</p>	
<p>7. Deposito delle firme autorizzate</p>	
<p>1) Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede della Banca.</p>	<p>DELL'ARTICOLO 7 - FIRMA ELETTRONICA: procedura scarsamente in uso al momento. Per il tramite di un Ente di certificazione e garanzia, viene attribuito al Cliente un codice personale, inserendo il quale vengono caratterizzati gli ordini impartiti. La Banca esegue l'ordine una volta che ha verificato la correttezza dei dati utilizzati.</p>
<p>2) Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).</p>	
<p>8. Poteri di rappresentanza</p>	
<p>1) Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.</p>	<p>DELL'ARTICOLO 8 COMMA 1: solo per iscritto il Cliente può autorizzare altre persone ad operare con la Banca per suo conto. L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse ad esempio: emissione di assegni bancari, versamento o prelievo di somme o titoli, disposizioni a favore di terzo, deleghe di pagamento o riscossione.</p>
<p>2) Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata alla Banca e siano trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.</p>	<p>DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2: le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la Banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Decorso un certo numero di giorni (il termine va stabilito in ogni contratto) dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della Banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla Banca (ad esempio con lettera raccomandata).</p>
<p>CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	<p>CONTRATTO SPIEGATO</p>

<p>3) Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 8 COMMA 3:</u> il Cliente può, nel corso del tempo, autorizzare altre persone a rappresentarlo, senza che ciò comporti la revoca dei poteri ai chi era stato precedentemente autorizzato, salvo che il Cliente non comunichi esplicitamente alla Banca che intende revocare le precedenti autorizzazioni.</p>
<p>4) Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 8 COMMA 4:</u> se il rapporto con la Banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la Banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri cointestatari.</p>
<p>5) Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 8 COMMA 5:</u> le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla Banca mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della Banca.</p>
<p>9. Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto</p>	
<p>1) Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 9 COMMA 1:</u> se il rapporto con la Banca è cointestato, i cointestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti (come è prassi) E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla Banca. Solo l'estinzione del rapporto (come contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare subito gli altri.</p>
<p>2) I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 9 COMMA 2 - OBBLIGAZIONI SOLIDALI:</u> l'obbligazione è "in solido" o "solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la Banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza.</p>
<p>3) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 9 COMMA 3:</u> se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale rappresentante dell'incapace.</p>
<p>4) Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 9 COMMA 4:</u> quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la Banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace.</p>
<p>10. Diritto di garanzia</p>	
<p>1) La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 10 COMMA 1:</u> la Banca si garantisce da eventuali inadempienze del Cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività</p>
<p>CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	<p>CONTRATTO SPIEGATO</p>

<p>Se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: i finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.</p>	<p>del Cliente che la Banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in Banca all'atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del Cliente.</p>
<p>2) In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.</p>	<p>DELL'ARTICOLO 10 COMMA 2: se il Cliente effettua a favore della Banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del Cliente verso la Banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.</p> <p>PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori.</p> <p>RITENZIONE: è la facoltà della Banca di trattenere titoli e valori del Cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti).</p> <p>CONTO CORRENTE: è il mezzo attraverso il quale sono registrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o più soggetti giuridici (correntista/i). Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca in un contratto e sottoscritte dall'istituzionario/i, all'atto dell'apertura del conto corrente.</p> <p>SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto la Banca invia al correntista l'estratto conto con l'elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l'indicazione del saldo alla data.</p> <p>Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di somme disponibili sul conto, la Banca ha anticipato delle somme al Cliente (utilizzo del conto con affidamento).</p> <p>La Banca ha un credito verso il Cliente quando concede un prestito.</p> <p>A titolo esemplificativo l'articolo 10 del contratto elenca le possibili operazioni bancarie che fanno sorgere un credito della Banca nei confronti del Cliente. C'è un limite ai diritti che la Banca può vantare su ciò che detiene per conto del Cliente.</p> <p>Il valore massimo entro cui la Banca può esercitare i suoi diritti di pegno e di ritenzione - estendendo la sua garanzia su somme, titoli o altro - va indicato in contratto, previa trattativa individuale, specificando di quante volte il valore della garanzia a favore della Banca potrà essere superiore al valore del suo credito verso il Cliente.</p> <p>CREDITO LIQUIDO: determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);</p> <p>CREDITO ESIGIBILE: del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine).</p>
<p>CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	<p>CONTRATTO SPIEGATO</p>

11. <i>Compensazione</i>	
<p>1) Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 11 COMMA 1:</u> quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il Cliente ha aperto presso la stessa Banca (qualunque sia l'agenzia, la filiale o la dipendenza) c'è disponibilità – o in ogni caso la Banca detiene delle somme del Cliente- le norme di legge consentono alla Banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della Banca si estingue, in tutto o in parte.</p>
<p>2) Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 11 COMMA 2:</u> la Banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il Cliente (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla Banca, dall'aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla Banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).</p>
<p>3) Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 ed ai commi precedenti e per effettuare la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d'investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca e presso altre società del Gruppo Mediolanum.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 11 COMMA 3:</u> se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la Banca si può compensare sino alla soddisfazione dell'intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.</p>
<p>4) La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 11 COMMA 4:</u> se il Cliente è un consumatore, nel rispetto delle norme concernenti le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, la Banca non può operare la compensazione facoltativa, salvo che ci sia uno specifico accordo negoziato fra le parti.</p> <p>COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti.</p> <p>COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la Banca ed il Cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.</p> <p>INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficoltà economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali situazioni la Banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del Cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al Cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il Cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il Cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla Banca.</p> <p>CLAUSOLE VESSATORIE: condizioni contrattuali predisposte dall'operatore economico e sottoposte al consumatore per l'accettazione, le quali determinano a svantaggio del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.</p>
CLAUSOLE CONTRATTUALI	CONTRATTO SPIEGATO

12. <i>Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti</i>	
<p>1) Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte – pure in caso di coestestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 12 COMMA 1:</u> per i debiti del Cliente (dei Clienti in caso di coestestazione) verso la Banca, in particolare per concessione di fido, sono chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale (es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovi soci di una società di persone). SOLIDARIETA': il creditore può chiedere il pagamento dell'intero suo credito a ciascuno dei coobbligati, senza tenere conto della ripartizione del debito per quote. Il debitore che paga ha diritto di rivalersi sugli altri per la restituzione della rispettiva quota. INDIVISIBILITA': consente alla Banca, in caso di morte di un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'intero pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in tante quote quanti sono gli eredi.</p>
<p>2) Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 12 COMMA 2:</u> in caso di pluralità di crediti della Banca verso il Cliente, quando quest'ultimo effettua un pagamento che non estingue tutti i debiti, può dichiarare quale debito vuole soddisfare. In mancanza di tale indicazione (e con tale previsione contrattuale), la Banca - in deroga all'articolo 1193 del codice civile -, sceglie a quale debito imputare il pagamento o eventuali somme incassate da terzi. Di ciò dovrà dare informazione al Cliente. IMPUTAZIONE: l'Art. 1193, c.c. prevede che se il debitore quando paga non specifica quale dei suoi debiti vuole soddisfare, il pagamento, andrà utilizzato, secondo un criterio di priorità, imputando le somme dando priorità al debito scaduto, poi al debito meno garantito; successivamente al debito più oneroso per il debitore ed in fine al debito più antico.</p>
13. <i>Determinazione e modifica delle condizioni</i>	
<p>1) Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nello specifico Documento di Sintesi, parte integrante e frontespizio del contratto. Per i servizi prestati da altri soggetti, sulla base di apposite convenzioni, saranno applicate le condizioni economiche di volta in volta rese note. Dette condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1:</u> le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti Banca-Cliente sono riportate nello specifico Documento di Sintesi datato e progressivamente numerato, e riferito ai singoli rapporti. Il Cliente potrà avvalersi di servizi prestati da altri soggetti e regolati da specifici accordi con la Banca. A questi servizi sono applicate condizioni economiche che possono essere diverse da quelle previste dalla Banca per gli stessi servizi prestati direttamente dalla stessa.</p>
<p>2) La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate a tutti i servizi regolati dal presente contratto, posti in essere con il Cliente, che, in caso di variazioni, gli saranno rese note, con un preavviso minimo di 30 giorni, mediante apposita comunicazione scritta ovvero mediante l'utilizzo delle altre forme di comunicazione ammesse e preventivamente accettate dal Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 2:</u> il rapporto Banca-Cliente è un rapporto di durata e le condizioni contrattuali possono mutare nel corso del rapporto ad iniziativa della Banca. Il Cliente deve essere informato delle variazioni con un preavviso minimo di 30 giorni. La comunicazione della variazione è effettuata dalla Banca al Cliente con un'apposita informativa denominata "Proposta di modifica delle condizioni contrattuali" in forma scritta o mediante l'utilizzo delle altre forme di comunicazione ammesse e preventivamente accettate dal Cliente</p>
<p>3) Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il correntista, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La modifica si intende approvata qualora il Cliente non receda dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 3:</u> Il Cliente, entro 60 giorni, dal ricevimento della "Proposta di modifica", potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate Qualora il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della "Proposta di modifica", le modifiche si considerano approvate.</p>
CLAUSOLE CONTRATTUALI	CONTRATTO SPIEGATO
14. <i>Spese e oneri fiscali</i>	
<p>1) Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 14:</u> Le spese e gli oneri fiscali, pagati dalla Banca in relazione ai rapporti esistenti con il Cliente, sono a carico del Cliente stesso.</p>

15. Legge applicabile e Foro Competente	
1) I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.	<u>DELL'ARTICOLO 15 COMMA 1:</u> I rapporti tra la Banca e la clientela sono regolati dalla legge italiana, a meno di accordi specifici.
2) Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dalle presenti norme e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura il foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Milano. La disposizione non si applica qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del secondo comma dell'art. 1469 bis cod. civ.	<u>DELL'ARTICOLO 15 COMMA 2:</u> Per ogni controversia tra la Banca e il Cliente, relativa ai rapporti regolati dal presente regolamento, o relativa a qualsiasi altro rapporto, il foro competente per le azioni di cui la Banca è responsabile, è esclusivamente quello di Milano. Questa disposizione non si applica nel caso in cui il Cliente sia da considerarsi un consumatore ai sensi del secondo comma dell'art. 1469bis del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA TELEFONICA, TELEVISIVA E TELEMATICA

Il Servizio di Banca Diretta telefonica, televisiva, telematica riguarda la modalità di gestione dei rapporti in essere tra il Cliente e la Banca, posta in essere attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Le Norme seguenti disciplinano tale modalità e ne stabiliscono la natura, i rischi connessi, l'accesso, le modalità di utilizzo.

CLAUSOLE CONTRATTUALI	CONTRATTO SPIEGATO
1. Operazioni eseguibili	
Con l'adesione al Servizio di Banca Diretta (di seguito denominato Servizio) che avviene a seguito di esplicita comunicazione in tal senso della Banca, ad ogni Cliente è consentito di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica, televisiva o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca. Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richieste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente potrà avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici. Ad ogni aderente al Servizio è consentito di effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca su tutti i rapporti sui quali sia facoltizzato ad operare in qualità di unico intestatario, cointestatario o delegato ad operare. Ha inoltre facoltà di svolgere, con le stesse modalità previste per le operazioni bancarie, e nel rispetto della normativa applicabile, le operazioni ammesse su fondi comuni e prodotti assicurativi, collocati dalla Banca e sottoscritti dal Cliente, nonché su altri prodotti di cui la Banca è o diventerà collocatrice.	<u>DELL'ARTICOLO 1 – OPERAZIONI ESEGUIBILI:</u> l'adesione da parte del cliente al servizio di Banca Diretta, ovvero di accesso alla Banca tramite telefono, internet o teletext, è confermata da esplicita comunicazione della Banca. Il servizio consente al cliente di effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca sui rapporti sui quali sia intestatario, cointestatario o delegato, siano essi rapporti di conto corrente, prodotti di risparmio gestito o assicurativi. Il servizio di Banca Diretta prevede l'utilizzo di un operatore o di strumenti automatici, in base all'orario, al mezzo tecnico e alla tipologia dell'operazione richiesta dal cliente.
2. Rischi connessi all'utilizzo del Servizio	
Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di reti telematiche per la trasmissione dei dati. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso l'utilizzo di tecniche telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi o comunque ad eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.	<u>DELL'ARTICOLO 2 – RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO:</u> L'utilizzo di strumenti di comunicazione telematici (ad esempio internet) può comportare dei rischi legati alla perdita, l'alterazione o la diffusione non autorizzata dei dati trasmessi. Il Cliente è cosciente di questi rischi e la Banca non è responsabile di tali eventi, a meno che questi non siano imputabili a dolo o colpa grave della Banca.
3. Forma delle comunicazioni	
Per i rapporti e le attività ammessi all'operatività mediante il Servizio ed ogni comunicazione ad essi relativa, le relative modalità di esecuzione rappresentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle norme generali e speciali che regolano i sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli ed altri rapporti e servizi accessori, qui riportate, nonché dalle norme contrattuali relative a strumenti e servizi finanziari ed assicurativi collocati dalla Banca. Nel caso in cui il Cliente richieda mediante il Servizio di Banca Diretta il rilascio e la spedizione a mezzo posta di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall'emissione di assegni bancari come previsto dall'articolo 124 della Legge sull'assegno e successive integrazioni e modificazioni. Tale dichiarazione verrà registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando un codice segreto attribuito dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione elettronica	<u>DELL'ARTICOLO 3 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI:</u> Gli strumenti telematici tramite i quali il Cliente utilizza il Servizio di Banca Diretta costituiscono una modalità alternativa e sostitutiva alla forma scritta, ovvero alla modalità normalmente richiesta dalle norme generali che regolano i rapporti di conto corrente, deposito titoli e strumenti finanziari e assicurativi. Per il rilascio e la spedizione a mezzo posta di libretti di assegni bancari è richiesta al Cliente una dichiarazione di non interdizione dall'emissione di assegni (così come previsto dall'art.124 della Legge sull'assegno). Tale dichiarazione è sottoscritta elettronicamente ed attesta vera e propria responsabilità del Cliente relativamente all'emissione di assegni.

valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 124 della sopra citata Legge sull'assegno. Lo scioglimento o sospensione per qualunque causa del Servizio non comportano di per sé lo scioglimento o la sospensione dei predetti rapporti sottostanti al Servizio, che resteranno disciplinati dalle presenti norme generali e speciali.

4. Accesso al Servizio

Per accedere al Servizio, la Banca fornirà al Cliente i seguenti strumenti: un Codice Cliente numerico, riportato in chiaro sulle principali comunicazioni indirizzate al Cliente; un Primo Codice Segreto numerico di 5 cifre, contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente; un Secondo Codice Segreto numerico di 5 cifre contenuto in un'ulteriore busta sigillata indirizzata al Cliente, inoltrata separatamente. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura sia il Primo sia il Secondo Codice Segreto.

La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, del Primo e/o del Secondo Codice Segreto a terzi, nonché le conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, ricadrà interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente. In particolare, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell'operatività del Servizio di Banca Diretta, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.

La Banca, per quanto tecnicamente possibile e con gli aggiornamenti tempo per tempo disponibili, garantisce al Cliente un elevato standard di sicurezza dei propri servizi bancari e finanziari e si impegna ad informare periodicamente il Cliente in merito agli accorgimenti che gli sono richiesti a tutela della sicurezza del Servizio. È quindi onere del Cliente, che se ne assume conseguentemente la responsabilità, attenersi alle indicazioni fornite nel tempo dalla Banca per l'utilizzo sicuro del Servizio, inclusi l'adeguamento e la protezione degli strumenti informatici mediante i quali egli accede al Servizio stesso.

Al fine di migliorare la qualità del Servizio, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto. La Banca si riserva altresì la facoltà, nell'interesse del Cliente ed al fine di garantire la sicurezza delle operazioni riferibili allo stesso, di fornire al Cliente nuovi Codici Segreti e/o ulteriori Codici e strumenti informatici per la loro generazione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.

5. Identificazione del Cliente

Nell'ambito del Servizio, in deroga ad ogni diversa previsione relativa ai sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli, raccolta ordini e loro negoziazione, ed in generale ad ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telefonici e telematici verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica del Codice Cliente e del Primo Codice Segreto ed eventualmente dei dati anagrafici, nonché, per le operazioni dispositive ammesse, di due cifre del Secondo Codice Segreto. Le modalità vigenti per l'identificazione del Cliente sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente.

In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo del Servizio tramite la rete telematica, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente l'accesso diretto al sito internet www.bancamediolanum.it. Preso atto che i dipendenti, collaboratori o Promotori Finanziari della Banca non sono autorizzati a richiedere modalità di utilizzo dei Codici differenti da quelle sopra descritte, in nessun caso il Cliente dovrà

DELL'ARTICOLO 4 – ACCESSO AL SERVIZIO:

Per accedere al Servizio la Banca fornisce al Cliente alcuni codici numerici segreti contenuti in buste sigillate.

Il Cliente è tenuto a custodire con cura i codici ed è unico responsabile del loro indebito utilizzo da parte di chiunque a seguito di divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, dei due codici.

La Banca non è responsabile dell'uso fraudolento dei codici fino a quando il Cliente non ne abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia provveduto a bloccare l'operatività del Servizio, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione di furto/smarrimento.

La Banca nei limiti delle tecnologie disponibili, si impegna a garantire al Cliente il miglior standard di sicurezza dei servizi offerti. Rimane in ogni caso onere del Cliente seguire le indicazioni fornite dalla Banca per l'utilizzo sicuro del servizio. Sempre nell'ottica di un miglioramento del livello di sicurezza e qualità dei servizi offerti, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità di offerta e utilizzo degli stessi.

La Banca si riserva inoltre la facoltà di inviare al Cliente nuovi codici segreti e/o ulteriori strumenti informatici per la generazione degli stessi. Tali azioni sono mirate al miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio e, in ogni caso all'interesse del cliente, senza pregiudicare l'operatività.

DELL'ARTICOLO 5 – IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE: Il Cliente, nel caso di utilizzo di strumenti telematici verrà identificato dalla Banca esclusivamente tramite la verifica del Codice Cliente e del Primo Codice Segreto; per le operazioni dispositive, anche del Secondo Codice Segreto.

Questa modalità sostituisce le altre diversamente previste per i rapporti di conto corrente, deposito titoli e raccolta ordini e per ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca.

In particolare, per l'utilizzo del servizio tramite internet, il Cliente dovrà utilizzare solo l'accesso al sito www.bancamediolanum.it. In nessun caso il Cliente dovrà rilasciare o comunicare i propri codici segreti, (neanche al proprio promotore che non è comunque autorizzato a richiederli), se non durante l'utilizzo delle funzioni di modifica dei codici stessi messe a disposizione dalla Banca.

Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti derivanti dalle operazioni eseguite tramite il Servizio ed autorizza, senza ulteriore preavviso, la Banca ad effettuare

<p>rilasciare, comunicare e/o trascrivere il Primo e/o il Secondo Codice Segreto nella sua completezza se non durante l'utilizzo delle funzioni automatizzate messe a disposizione dalla Banca per consentirgli di modificare direttamente i propri Codici Segreti.</p> <p>Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del Servizio ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni, in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti.</p>	<p>registrazioni delle conversazioni telefoniche a mezzo rete telematica o informatica.</p>
<p align="center">6. Rapporti contestati</p>	
<p>In caso di cointestazione dei rapporti sottostanti, le operazioni svolte tramite il Servizio si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di interrompere l'utilizzo del Servizio: per i rapporti cointestati tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatori ed il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatori.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 6 – RAPPORTI COINTESTATI</u>: In caso di rapporti cointestati, le operazioni effettuate tramite il Servizio da ciascun intestatario obbligano solidalmente tutti gli altri intestatari del rapporto, ovvero la Banca dà corso alle operazioni indipendentemente dall'intestatario che le ha eseguite.</p> <p>Similmente, qualunque intestatario può chiedere l'interruzione del Servizio in maniera disgiunta (cioè singolarmente), con effetto su tutti gli intestatari del rapporto.</p>
<p align="center">7. Limiti operativi</p>	
<p>Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 7 – LIMITI OPERATIVI</u>: Il cliente è tenuto ad operare entro i limiti previsti dal Servizio e in ogni caso entro i limiti del saldo disponibile sui rapporti intrattenuti con la Banca.</p>
<p align="center">CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	
<p align="center">8. Responsabilità della Banca</p>	
<p>La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del Servizio dovute a cause non imputabili al dolo o a colpa grave della Banca stessa (fra cui a titolo meramente esemplificativo quelle dovute a cause quali eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell'energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi).</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 8 – RAPPORTI COINTESTATI</u>: La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzione del Servizio, se questa non è imputabile a dolo o colpa grave della Banca stessa.</p> <p>Cause di interruzione del Servizio non imputabili a dolo o colpa grave della Banca sono ad esempio, eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, ecc...</p>
<p align="center">9. Termine per l'esecuzione delle operazioni</p>	
<p>Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 9 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI</u>: Le operazioni e le disposizioni impartite dal Cliente alla Banca saranno eseguite entro il termine massimo di tre giorni lavorativi, a meno che non venga pattuito un diverso termine.</p>
<p align="center">10. Sospensione del Servizio</p>	
<p>La Banca ha la facoltà di sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 10 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO</u>: La Banca può sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento nel caso in cui ritenga il Servizio stesso non efficiente o sicuro a sufficienza. Può inoltre sospendere l'operatività di singoli clienti per motivi cautelari.</p>

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ED I SERVIZI CONNESSI

Il termine "conto corrente" descrive l'attività che consiste nell'incarico che il Cliente affida alla Banca, di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La Banca provvede ad accreditare ed addebitare al conto del Cliente somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici, a concessioni di credito piuttosto che al pagamento di assegni, all'esecuzione di bonifici, all'addebito delle utenze.

Al Cliente è periodicamente inviato l'estratto conto che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare sia in avere, , l'evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante la sottoscrizione da parte del Cliente di un modulo contenente clausole già predisposte (alcune delle quali sono da integrare con pattuizioni specifiche). La conclusione del contratto consente l'accesso ai servizi di conto corrente bancario.

CLAUSOLE CONTRATTUALI	CONTRATTO SPIEGATO
1. <i>Convenzione di assegno</i>	<u>DELL'ARTICOLO 1 COMMA 1:</u>
1) Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni.	<p>ASSEGNO BANCARIO: è un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto - modulo già stampato che la Banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni).</p> <p>Il Cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni.</p> <p>I DATI DELL'ASSEGNO BANCARIO: per svolgere la sua funzione di pagamento l'assegno contiene alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della Banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l'assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l'assegno è dato in pagamento); l'importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l'assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista.</p> <p>GIRATA: è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola "non trasferibile", in questo caso infatti l'assegno è pagabile solo al beneficiario.</p> <p>La girata può essere "piena" se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l'assegno, oppure "in bianco" quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma.</p> <p>AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI: la convenzione di assegno è l'accordo con cui la Banca autorizza il correntista all'emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ce ne sia disponibilità, le somme indicate al beneficiario o successivo giratario, che lo presenta per l'incasso.</p> <p>L'autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall'inizio se la Banca non l'ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto). L'autorizzazione può venire meno su revoca della Banca a causa del recesso dalla convenzione d'assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene "regolarizzato" nei successivi 60 giorni.</p> <p>In quest'ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il Cliente è interdetto all'emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall'iscrizione.</p> <p>Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione.</p>

<p>2) Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2</u> Il correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o smarriti il Cliente, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla Banca l'indicazione dei dati identificativi degli assegni. La Banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal 24 correntista, la Banca gli fornisce le informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati. DENUNCIA: si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo. SEQUESTRO: per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un avvocato). AMMORTAMENTO: per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento.</p>
<p>3) In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 1 COMMA 3:</u> in caso di revoca della convenzione di assegno e sempre in caso di termine del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.</p>
<p>CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	<p>CONTRATTO SPIEGATO</p>
<p>4) In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/PagoBancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate in appresso sotto la Sezione VII ("BANCOMAT/PAGOBANCOMAT), la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4</u> EMISSIONE: attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l'importo dell'assegno supera i 12.500 € l'assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: "non trasferibile", che consente l'incasso esclusivamente al beneficiario. Una volta che l'assegno è stato integralmente compilato e firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido. PRESENTAZIONE: è il momento in cui il prenditore presenta l'assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La Banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità. ACCREDITO: è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un'annotazione "a credito". ADDEBITO: è il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l'assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/Pago Bancomat compiuti dal correntista</p>

	<p>successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità, la Banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la Banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell'effettivo addebito in conto, non pagherà l'assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto.</p>
<p>5) In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 1 COMMA 5</u> Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all'incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c'è disponibilità, la Banca non è tenuta al pagamento anche qualora il correntista abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono dare incarico alla Banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa Banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo.</p>
<p>2. Addebito in conto di assegni o cambiali</p>	
<p>1) Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e dell'art. 8 della legge cambiaria.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 2:</u> il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni e cambiali da lui tratti e la Banca stessa non è tenuta, prima di dare corso al pagamento, ad identificare i vari giratari che hanno sottoscritto il titolo sul retro, né a verificare se le relative firme siano leggibili e complete.</p>
<p>3. Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto</p>	
<p>1) Poiché, per motivi di sicurezza, le Banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1:</u> Per motivi di sicurezza le Banche sono tenute a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia, e versati dalla clientela. E' quindi dovere del cliente verificare che gli assegni ricevuti non risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro, pena la non accettazione di questi valori da parte della Banca.</p>
<p>CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	
<p>CONTRATTO SPIEGATO</p>	
<p>4. Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)</p>	
<p>1) L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi del personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web, ecc.).</p>	<p>BANCA TRATTARIA: è lo sportello della Banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento. ASSEGNO CIRCOLARE: viene emesso dalla Banca a favore di un soggetto determinato per somme delle quali la Banca ha già la disponibilità. VERSAMENTO DI ASSEgni: il Cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua Banca di curarne l'incasso. Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando ai moduli allegati, prevede quale è il termine entro cui l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto). Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine". SALVO BUON FINE: è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i Clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc....).</p>

<p>2) la valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2</u> VALUTA: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rinvio ai moduli allegati allo stesso).</p>
<p>3) Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 4 COMMA 3</u> La Banca può, volta per volta, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La Banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l'importo precedentemente accreditato sul conto del Cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la Banca che ha consentito al Cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del Cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato.</p>
<p>4) Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 4 COMMA 4</u> Decorsi i termini per la disponibilità, la Banca (trattaria nel caso di assegni bancari) o emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del suo Cliente per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente.</p>
<p>5) Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell'ipotesi prevista dal comma 4 – spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per incasso.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 4 COMMA 5</u> RiBa ("Ricevuta Bancaria"): è il nome di una procedura rapida per l'incasso dei crediti. Il creditore dà alla sua Banca (assuntrice) le disposizioni per l'incasso e questa le trasmette alla Banca del debitore (domiciliataria) che avvisa il suo Cliente ed al momento del pagamento gli consegna la ricevuta bancaria. RID (Rapporti Interbancari Diretti). Il debitore conferisce alla sua Banca (domiciliataria) un ordine permanente di addebito sul suo conto di determinate somme, con scadenze periodiche. Tali somme vengono riconosciute sul conto del creditore dalla sua Banca (assuntrice). Anche in questo caso il termine di disponibilità è fissato dal contratto (attraverso il rinvio ai moduli allegati) Anche nel caso di disposizioni RiBa E RID affidate per l'incasso, valgono le disposizioni dei precedenti commi. Il diritto di agire nei confronti del proprio Cliente previsto dal comma 4 spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inviata per l'incasso.</p>
<p>CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	<p>CONTRATTO SPIEGATO</p>
<p>6) Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite le Reti utilizzate dalla Banca e dal Gruppo Mediolanum per il collocamento dei prodotti ovvero tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare. Il versamento tramite i Promotori Finanziari della Banca è limitato esclusivamente a : a) assegni non trasferibili emessi dal Cliente ed intestati a sé medesimo; b) assegni intestati o girati al Cliente e resi non trasferibili. Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e, girati dal Cliente valuta per l'incasso a Banca</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 4 COMMA 6</u> Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite le Reti che la Banca e il Gruppo Mediolanum utilizzano per il collocamento dei prodotti; può effettuarli inoltre tramite i servizi postali. Per entrambe le modalità, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui pervengono materialmente allo sportello della Banca. Qualora, giunti i valori in Sede, venga riscontrata una irregolarità nei titoli o una differenza tra le indicazioni contenute nella distinta di presentazione dei valori e la loro effettiva consistenza, la Banca procederà alla registrazione dell'importo versato relativo ai soli valori accertati e regolari. Il versamento tramite Promotori Finanziari della Banca è utilizzabile solo per i seguenti titoli: a) assegni non trasferibili emessi dal Cliente e intestati a sé stesso b) assegni intestati o girati al Cliente e resi non trasferibili <u>Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e, girati dal Cliente valuta per l'incasso a Banca.</u></p>
<p>Mediolanum S.p.A.. Non rientra nelle incombenze dei Promotori Finanziari della Banca, che non hanno poteri di rappresentanza di quest'ultima, accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Promotore Finanziario di mezzi di pagamento difformi. La Banca dà notizia dell'accreditamento dei titoli di credito sul conto</p>	<p>I Promotori Finanziari della Banca non hanno poteri di rappresentanza di Banca Mediolanum S.p.A., e non possono accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati. Allo stesso modo, la Banca non risponde della consegna al Promotore Finanziario di mezzi di pagamento difformi da quelli sopra indicati. La Banca conferma l'accreditamento dei titoli di credito sul</p>

<p>corrente tramite l'estratto conto. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti assegni e vaglia allegando la distinta di versamento, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l'esatta intestazione del medesimo. In caso di spedizione a mezzo dei servizi postali, il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento. La Banca provvede ad aprire la busta apponendo sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento e dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto.</p>	<p>conto corrente tramite estratto conto.</p> <p>Il versamento di valori (contanti, assegni e vaglia) tramite corrispondenza deve essere effettuato allegando la distinta di versamento, datata e firmata, e riportante il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del conto corrente di accredito. In caso di versamento tramite invio a mezzo postale, il rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento. La Banca, al momento della ricezione in sede della busta, la apre e appone il timbro con indicazione della data di ricezione. La data così apposta determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento. L'effettivo accredito sul conto corrente dei valori ricevuti è comunicato tramite estratto conto.</p>
<p>5. Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari</p>	
<p>1) L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1</u> Anche quando il correntista versa sul conto corrente altri ordini di pagamento diversi dall'assegno bancario o circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la Banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore. TITOLO: significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'Italia, assegno di corrispondenza.</p>
<p>2) La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2:</u> si rinvia a quanto descritto dall'articolo 4 comma 2</p>
<p>3) Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 5 COMMA 3:</u> si rinvia a quanto descritto dall'articolo 4 comma 3</p>
<p>CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	
<p>4) La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.</p>	<p>CONTRATTO SPIEGATO <u>DELL'ARTICOLO 5 COMMA 4:</u> si rinvia a quanto descritto dall'articolo 4 comma 3</p>
<p>6. Versamento in conto di assegni sull'estero</p>	
<p>1) In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiali la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 6 COMMA 1</u> L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le Banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma.</p>
<p>2) Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 6 COMMA 2</u> Il cedente è inoltre tenuto ad accettare, come prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la relativa legge estera, anche nel caso in cui questi</p>

	documenti siano sostitutivi del titolo di credito.
7. Movimentazioni del conto	
1) Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.	<u>DELL'ARTICOLO 7 COMMA 1</u> Tutti i rapporti di dare e avere (addebito e accredito) fra Banca e Cliente titolare del conto corrente, inclusi bonifici e rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo, sono regolati con annotazione sul conto corrente stesso. Questa disposizione è valida a meno di espressa disposizione contraria, e salvo che l'operazione da registrare non richieda una modalità diversa.
2) Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della Banca addebitare ad ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte del beneficiario, nel caso di errata	<u>DELL'ARTICOLO 7 COMMA 2</u> BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera,
esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle Banche corrispondenti.	la Banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso.
8. Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera	
1) Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.	<u>DELL'ARTICOLO 8 COMMA 1</u> La Banca può consentire che il correntista effettui operazioni in valuta estera. Il cambio viene calcolato con riferimento al valore dell'euro al momento in cui viene eseguita la disposizione.
CLAUSOLE CONTRATTUALI	
CONTRATTO SPIEGATO	
2) Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.	<u>DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2</u> La Banca non è tenuta all'esecuzione di ordini di pagamento in moneta estera disposti dal Cliente con la clausola "effettivo" per cui la somma deve essere pagata solo nella moneta estera stabilita. Qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca, in presenza di tale clausola, rifiuterà l'esecuzione della disposizione e resteranno a carico del Cliente le eventuali conseguenze.
9. Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese	
1) I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.	<u>DELL'ARTICOLO 9 COMMA 1</u> La Banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la Banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità.
2) Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.	<u>DELL'ARTICOLO 9 COMMA 2</u> Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati resta invariata e su di essa), su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.
3) Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.	<u>DELL'ARTICOLO 9 COMMA 3</u> Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto

	del Cliente con la valuta stabilita dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati).
4) Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella sezione IV ("Affidamenti in conto corrente"), ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.	<u>DELL'ARTICOLO 9 COMMA 4</u> Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto.
10. Conto non movimentato	
1) Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 euro, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.	<u>DELL'ARTICOLO 10 COMMA 1</u> Nel caso in cui il conto non sia stato utilizzato in alcun modo per oltre un anno e avvia un saldo positivo non superiore ai 250 euro, la Banca può smettere di corrispondere gli interessi attivi, non addebitare le spese di gestione del conto e non inviare l'estratto conto.
2) Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.	<u>DELL'ARTICOLO 10 COMMA 2</u> Ai fini del comma precedente, non sono considerate utilizzi del conto corrente, anche se compiuti entro l'anno, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che Banca esegue in esecuzione di leggi o prescrizioni amministrative.
11. Approvazione dell'estratto conto	
1) L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..	<u>DELL'ARTICOLO 11 COMMA 1</u> L'invio degli estratti conto, a seguito di ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca entro 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod.civ.
2) Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.	<u>DELL'ARTICOLO 11 COMMA 2</u> Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che la Banca invia periodicamente al correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla Banca un reclamo scritto.
3) Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.	<u>DELL'ARTICOLO 11 COMMA 3</u> Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente o la Banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.
4) Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente, l'operato della Banca si intenderà approvato.	<u>DELL'ARTICOLO 11 COMMA 4</u> Salvo quanto previsto dal comma 2 e 3, quando il correntista incarica la Banca di effettuare un'operazione per suo conto la Banca deve dargli comunicazione dell'effettivo adempimento dell'incarico. L'eventuale reclamo del correntista in relazione alle operazioni eseguite dalla Banca deve avvenire entro il termine fissato dal contratto. Se la contestazione non perviene entro il termine pattuito, nessuna rimostranza potrà più essere mossa dal correntista.
12. Compensazione e pagamento di assegni	
1) Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, delle condizioni generali relative al rapporto Banca- Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.	<u>DELL'ARTICOLO 12 COMMA 1</u> : si rinvia a quanto descritto all'articolo 11 comma 1 delle condizioni generali
2) Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.	<u>DELL'ARTICOLO 12 COMMA 2</u> : si rinvia a quanto descritto all'articolo 11 comma 2 delle condizioni generali
3) Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di	<u>DELL'ARTICOLO 12 COMMA 3</u> : Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti in data precedente alla compensazione, e per i quali non sia ancora

<p>presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.</p>	<p>spirato il termine di presentazione. Il pagamento, e quindi la ricostituzione dei fondi, dovrà avvenire sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione ha avuto luogo, e solo per la disponibilità che la compensazione richieda.</p>
<p>4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 12 COMMA 4</u>: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti correnti con più intestatari.</p>
<p>13. Recesso</p>	
<p>1) Il Cliente e la Banca hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di dieci giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto che avverrà, qualora il saldo risulti positivo, entro un termine massimo di 60 giorni.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1</u> La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla Banca che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente.</p>
<p>2) Resta comunque inteso che in presenza di una giusta causa e/o un giustificato motivo il Cliente e la Banca hanno in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto con effetto immediato e senza preavviso.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 2</u> In presenza di giusta causa e/o giustificato motivo il Cliente e la Banca hanno comunque facoltà di recesso dal contratto dandone comunicazione scritta anche senza preavviso e con effetto immediato.</p>
<p>CLAUSOLE CONTRATTUALI</p>	
<p>CONTRATTO SPIEGATO</p>	
<p>3) Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma 1) ovvero al comma 2). Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 3</u> La Banca non è tenuta ad eseguire le disposizioni ricevute o pagare gli assegni emessi <u>dal giorno posteriore</u> a quello in cui la richiesta di recesso dal contratto di conto corrente, effettuata <u>da parte della Banca</u> secondo le modalità previste dai commi 1) e 2), è divenuta operante. Nel caso il recesso riguardi solo la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni emessi <u>con data successiva</u> a quella in cui il recesso è divenuto operante. Restano in ogni caso valide le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni, in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.</p>
<p>4) Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma 1) ovvero al comma 2) del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 4</u> Fermo restando quanto disposto dal comma 4), la Banca non è tenuta ad eseguire le disposizioni ricevute o pagare gli assegni emessi <u>prima del giorno</u> in cui la richiesta di recesso dal contratto di conto corrente, effettuata <u>da parte del Cliente</u> secondo le modalità previste dai commi 1) e 2), è divenuta operante. Nel caso il recesso riguardi solo la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni emessi <u>con data precedente</u> a quella in cui il recesso è divenuto operante. Restano in ogni caso valide le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni, in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.</p>
<p>5) In deroga a quanto previsto nel primo, nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.</p>	<p><u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 5</u> In deroga a quanto previsto dai commi 1), 2) e 3), il Cliente può, al fine di regolare secondo le proprie esigenze il recesso dagli ordini impartiti e dagli assegni emessi, comunicare alla Banca: un termine di preavviso del recesso maggiore di 10 giorni indicare alla Banca gli ordini e gli assegni cui intende dare conclusione, sempre che ordini e assegni siano stati emessi in data anteriore al momento in cui il recesso è operante.</p>

6) L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.	<u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 6</u> L'esecuzione degli ordini e il pagamento degli assegni da parte della Banca rimane vincolata all'effettiva capienza del conto. Ovvero ordini o assegni non coperti dalla disponibilità del conto corrente, non vengono eseguiti.
7) Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatori o della Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatori, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.	<u>DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1</u> In caso di conto corrente cointestato e di intestatari con facoltà di compiere operazioni separatamente, il recesso dalla convenzione di assegno da parte di un cointestatore o da parte della Banca nei confronti di un cointestatore, non implica per gli altri intestatari il recesso dalla stessa convenzione.
14. Operazioni di Bonifico	
1) Alle operazioni di bonifico domestiche o in area Euro fino a 50.000 €, si applicano i seguenti termini massimi di esecuzione: <ul style="list-style-type: none"> ordine di accredito sul conto della banca del beneficiario, quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine; ricezione, per l'accredito sul conto del beneficiario, un giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo è stato ricevuto da Banca Mediolanum. 	<u>DELL'ARTICOLO 14 COMMA 1</u> Le tempistiche massime previste per l'esecuzione dei bonifici su conti italiani o conti in area Euro fino a 50.000€ sono: <ul style="list-style-type: none"> ordine di accredito sul conto del beneficiario (cliente di altra Banca) entro il quinto giorno lavorativo dall'accettazione dell'ordine ordine di accredito sul conto del beneficiario (cliente di Banca Mediolanum) entro un giorno lavorativo dalla ricezione dell'importo da parte della Banca.
2) Per le restanti operazioni di bonifico, l'accredito avviene entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	<u>DELL'ARTICOLO 14 COMMA 2</u> Per tutte le altre operazioni di bonifico, l'accredito sul conto in Banca Mediolanum avviene il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'importo presso la Banca.
3) Il Correntista può sporgere reclamo nei termini previsti dalla Sezione XVI delle Norme sui servizi bancari e finanziari di Banca Mediolanum.	
4) In caso di mancato rispetto dei termini, nelle operazioni di bonifico transfrontaliero è dovuto al cliente un indennizzo nella misura prevista dagli art. 4.3 e 4.6 del D.lgs. 253/2000. Sono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'operazione, ferma restando l'esclusione/limitazione delle responsabilità della banca per forza maggiore e negli altri casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 253/2000.	<u>DELL'ARTICOLO 14 COMMA 4</u> In caso di mancato rispetto dei termini sopra elencati, al cliente è dovuto un indennizzo secondo quanto previsto dagli art. 4.3 e 4.6 del D.lgs. 253/2000.
5) Come previsto dal Regolamento CE n.2560/2001 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea, per i pagamenti con bonifici fino ad un importo di 50.000 Euro effettuati all'interno dell'Unione Europea, sono applicate le stesse commissioni dei pagamenti nazionali.	<u>DELL'ARTICOLO 14 COMMA 5</u> Per i pagamenti con bonifici entro l'importo di 50.000€ effettuati all'interno dell'Unione Europea, sono applicate le stesse commissioni dei pagamenti effettuati in Italia.